precede verbale di udienza del 16.9.2019 nella causa civile n. 2103/2017 R.G., che forma parte integrante della presente sentenza



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **2103/2017** r.g., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, proposta

DA

BANCA POPOLARE DI $_{\rm i}$, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Nanna,

-opponente-

CONTRO

R GI ., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Preziosa e dall'avv. Luca Preziosa,

-opposta-

NONCHÉ

A s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Maria Panini,

-terza intervenuta-

All'udienza del 16.9.2019 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni dell'opposta come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.

Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione

Deve preliminarmente precisarsi che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 69/09 - che ha modificato l'art. 132 c.p.c. - è stata eliminata la necessità di indicare



sinteticamente, in sentenza, lo svolgimento del processo, richiedendosi unicamente la esposizione dei motivi della decisione.

La Banca Popolare di i proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 341/2017 emesso dal G.D. di questo Tribunale l'8.2.2017, con cui era ingiunta la consegna a favore di i di copia dell'intero incartamento, afferente il contratto di apertura del conto corrente n. 169-2222832/1, tutte le variazioni contrattuali, specifica degli affidamenti concessi e delle condizioni, gli estratti conto e gli scalari completi dei prospetti competenze relativi a tutto il rapporto; copia contratto di prestito fiduciario n. 169-01048310, stipulato in data 20.10.2008, di originari €. 25.000,00, rimborsabile in n. 60 rate mensili e relativo estratto conto dare-avere tra rate rimborsate e rate insolute; copia contratto di prestito fiduciario n. 169-01047418, stipulato in data 07.07.2008, di originari €. 50.000,00, rimborsabile in n. 84 rate mensili e relativo estratto conto dare-avere tra rate rimborsate e rate insolute, con condanna al pagamento delle spese di lite della fase monitoria.

L'opponente assumeva che l'opposta già disponeva di tutta la documentazione, tanto che l'aveva fatta analizzare al proprio consulente, cosicché aveva agito in violazione del principio di correttezza e buona fede; che nessuna richiesta ex art. 119 TUB fosse giunta alla Banca tramite l'Ufficio Contenzioso e, comunque, l'opposta non avrebbe versato le spese per l'estrazione delle copie; che la R non avrebbe interesse ad agire perché il saldo del conto, a cui la documentazione richiesta afferisce, è stato accertato con provvedimento giudiziario definitivo. Aggiungeva di aver depositato nel presente giudizio la documentazione richiesta.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposta evidenziando come non fosse in possesso della documentazione richiesta, tanto che il proprio consulente aveva redatto solo una pre-perizia sui documenti a disposizione; la comunicazione ex art. 119 TUB inviata via pec era stata ignorata dalla Banca; irrilevante era il fine per cui i documenti venivano richiesti, perché la parte vanta un diritto soggettivo alla consegna; non poteva addebitarsi alla richiedente il mancato pagamento delle spese per le copie il cui importo non era stato mai comunicato; nel presente giudizio l'opponente non aveva depositato tutta la documentazione di cui era stata ingiunta la consegna con il decreto opposto.

Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'opponente oltre al rigetto della opposizione chiedeva la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..



Con ordinanza del 29.1.2019 la causa, in considerazione della superfluità della istanza istruttoria dell'opposta, era rinviata per la precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione in udienza ex art. 281 sexies c.p.c..

Con atto del 17.5.2019 interveniva in giudizio la s.r.l., quale cessionaria del credito vantato dalla Banca Popolare nei confronti della R nell'ambito di una operazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, chiedendo l'estromissione dell'opponente Banca Popolare di

All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

Deve in primo luogo dichiararsi ammissibile l'intervento della cessionaria A s.r.l.; tuttavia l'opponente Banca Popolare di Mon può essere estromessa dal giudizio, giacché la si è espressamente opposta alla estromissione (chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dell'intervento). Ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., infatti, "in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso". Nel caso di specie manca il consenso dell'opposta.

Tanto precisato, nel merito l'opposizione non è accoglibile.

Si puntualizza che dall'analisi della documentazione depositata dall'opponente nel presente giudizio emerge che non tutta quella richiesta dalla oggetto della ingiunzione è stata versata in atti. Sono stati prodotti solo il conuatto di apertura del conto corrente n. 169-2222832/1, le condizioni contrattuali dell'8.2.2002, l'estratto ex art. 50 d.lgs. 385/1993, ma non, ad esempio, gli estratti conto e gli scalari completi dei prospetti competenze relativi a tutto il rapporto; è stata prodotta copia contratto di prestito fiduciario n. 169-01048310, stipulato in data 20.10.2008 e l'estratto ex art. 50 d.lgs. 385/1993, ma non, ad esempio, l'estratto conto dare-avere con indicazione delle rate rimborsate e rate insolute; è stata prodotta copia del contratto di prestito fiduciario n. 169-01047418, stipulato in data 7.7.2008 e l'estratto ex art. 50 d.lgs. 385/1993, ma non, ad esempio, l'estratto conto dare-avere tra rate rimborsate e rate insolute.

Ciò posto, nel merito delle contestazioni dell'opponente, si rileva che esula dal presente giudizio ogni valutazione del titolo esecutivo e definitivo conseguito dall'opponente nei confronti dell'opposto in relazione al saldo dei rapporti a cui afferisce la documentazione di cui si chiede la consegna. Il diritto del cliente alla



consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione dell'art. 119, comma 4, del d. lgs. n. 385/1993. Non può, dunque, discorrersi né di carenza di interesse ad agire della Ricchiuti né di *exceptio rei iudicatae*.

Il "... diritto di copia è riconosciuto al cliente della banca e al suo successore prescindendo dall'attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce. Sussistono infatti, anche dopo lo scioglimento del contratto e la cessazione del relativo rapporto, una serie di obbligazioni, sempre di derivazione contrattuale, a cui fanno riscontro altrettante corrispondenti posizioni di diritto soggettivo dei contraenti, in quanto «altro è, invero, il venir meno del programma operativo di realizzazione degli interessi che nell'atto negoziale si era espresso, che effettivamente consegue allo scioglimento del contratto, altro è la cessazione di ogni diritto ed obbligo derivante dagli atti e dai comportamenti tenuti in esecuzione di quel programma» (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598). In particolare, è stato già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è «un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto», in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. 27 settembre 2001, n. 12093). Tale dovere di collaborazione non viene meno con la cessazione del rapporto contrattuale, ma, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di collaborazione (si pensi all'obbligo di informazione e di rendiconto in capo al mandatario), produce i suoi effetti fino a quando permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata" (così in motivazione Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12.5.2006; cfr. anche nello stesso senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13.7.2007).



"Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica «finale» e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenutala e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19.10.1999).

Neppure una carenza di interesse ad agire può rinvenire dalla circostanza addotta dall'opponente che la l \$arebbe già in possesso di tutta la documentazione richiesta. Non è riscontrabile la documentazione prodotta dalla Banca Popolare di l nel procedimento monitorio n. 1917/2010 r.g. e, anzi, dall'elenco della documentazione probatoria di cui alla parte motiva del ricorso per decreto ingiuntivo della Banca appare che anche in quella sede fossero stati prodotti i medesimi documenti depositati in questa causa, come risulta dalla corrispondente enumerazione. Appare, cioè, che anche in quella sede non fossero stati prodotti, ad esempio, né gli estratti conto, né gli scalari, né gli estratti delle rate versate ed insolute, ma solo le certificazioni ex art. 50 TUB.

Ancora l'opponente ha genericamente contestato nell'atto introduttivo di non aver ricevuto l'istanza ex art. 119 TUB, assumendo che non fosse mai arrivata alla Banca e all'Ufficio Contenzioso che gestiva la posizione della ... Nulla più argomentava l'opponente a seguito del deposito delle copie delle ricevute di invio all'indirizzo pec della Banca Popolare di l ... (come anche risultante nel registro Inipec). Ove siano avvenuti dei disguidi interni alla Banca tra gli uffici, per cui l'istanza non è pervenuta all'Ufficio che la avrebbe dovuta evadere, nulla può addebitarsi alla Ri

Se sull'invio della istanza l'opponente nulla più argomentava, insisteva, tuttavia, sul mancato assolvimento dell'onere di pagamento preventivo delle spese di copia. Certo la norma ex art. 119 TUB prevede che il costo delle copie sia a carico del cliente che le richiede, ma non impone un onere di pagamento preventivo, anche perché evidentemente il costo può essere valutato solo a posteriori in base al numero dei documenti forniti. "... la norma non condiziona affatto l'adempimento della consegna al pagamento delle spese necessarie per le copie" (così Tribunale di Trani, sentenza n. 1336/2018 pubbl. il 18.6.2018). Ancora non "... può ritenersi che il pagamento delle spese – la verifica della cui entità alla luce delle convenzioni



contrattuali è estranea all'oggetto del presente giudizio – debba avvenire in via preventiva rispetto alla consegna, sorgendo il credito della banca solo a seguito della consegna documentazione" (così Tribunale di Palermo, sentenza n. n. 4069/2018 pubbl. il 25.9.2018).

Tanto porta al rigetto della opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo, con condanna, per soccombenza, della opponente, in solido con la terza intervenuta, al pagamento delle spese processuali a favore dell'opposta, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla BANCA POPOLARE DI

Gl con l'intervento in causa della Al s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'istanza di estromissione della Banca Popolare di
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
 341/2017 del Tribunale di Trani;
- condanna la Banca Popolare di . . . e la A s.r.l. al pagamento in solido nei confronti della delle spese di lite, che si liquidano in € 3.265,00, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi a favore degli avv.ti Preziosa Domenico e Preziosa Luca dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in Trani, in data 16.9.2019

Il Giudice

dott.ssa Maria Anna Altamura

